

## CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IX - Impugnazioni Titolo I - Disposizioni generali

#### **Art. 578-bis Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.**

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo [240-bis](#) del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo [322-ter](#) del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.